

Concorsi **ENTI
LOCALI**

CONCORSO

**ISTRUTTORE e
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
CONTABILE**

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA C e D
Istruttori e Funzionari ad Elevata qualificazione Cat.

MANUALE di TEORIA e QUIZ
EDIZIONE AGGIORNATA

V Edizione **2026**

NLD
CONCORSI

del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente, basato quest'ultimo sugli specifici criteri prefissati ovvero distribuzione geografica, dimensione demografica etc.

A completamento della nuova disciplina introdotta in materia di ANPR, è stato emanato il D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 che è intervenuto materialmente a modificare il regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al D.P.R. 223/1989 al fine di renderlo coerente con la nuova prospettiva dell'Anagrafe nazionale unitaria, gestita con modalità informatiche e telematiche, con decorrenza dal 15 agosto 2015.

Solo recentemente il **processo di informatizzazione** anche ai fini della tenuta dei registri dello stato civile e delle liste elettorali ha subito una netta accelerazione, con l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- *D.M. 18 ottobre 2022* → recante l'aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile, con definitiva adesione degli enti locali all'archivio nazionale informatizzato e conseguente dismissione dei registri analogici dello stato civile;
- *D.M. 17 ottobre 2022* → per le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
- *D.M. 3 novembre 2021* → avente ad oggetto le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'ANPR;
- *D.M. 3 marzo 2023* → recante le modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

3. L'ufficiale dell'anagrafe



Traccia estratta del concorso indetto dal Comune di Spilimbergo, Provincia di Pordenone, anno 2026_App. 3.2

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 l. 24 dicembre 1954, n. 1228, le funzioni di **ufficiale dell'anagrafe** sono svolte dal **Sindaco**, quale ufficiale del Governo, **sotto la vigilanza del Prefetto**.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, tali funzioni al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune. Inoltre, tali funzioni possono essere delegate ad un assessore ovvero, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, ad impiegati non di ruolo del Comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione (art. 2, co. 1-*bis*, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). In questo caso, la delega e la revoca devono essere approvati dal prefetto.

In caso di unione di Comuni, poi, previa apposita convenzione, i sindaci dei Comuni facenti parte dell'unione possono delegare le funzioni di ufficiale dell'anagrafe a personale idoneo dell'unione stessa, o dei singoli comuni associati (art. 32, co. 5-*bis*, TUEL).

I compiti dell'ufficiale dell'anagrafe sono indicati dal successivo art. 4, secondo cui egli:

- **provvede alla regolare tenuta** dell'ANPR ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici;
- **ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati** dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della l. 24 dicembre 1954, n. 1228;
- **invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari** alla regolare tenuta dell'anagrafe, interpellando, se del caso, enti, amministrazioni ed uffici pubblici o privati.

4. Gli adempimenti anagrafici

Secondo quanto stabilito dall'art. 01, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, gli **adempimenti anagrafici**

in esso previsti sono effettuati nell'ANPR.

► 4.1. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche

L'anagrafe è aggiornata attraverso le **iscrizioni** e le **cancellazioni**.

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, **l'iscrizione** viene effettuata:

- *per nascita*, presso il Comune di residenza dei genitori o presso il Comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in Comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel Comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
- *per esistenza giudizialmente dichiarata*;
- *per trasferimento di residenza dall'estero* dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora nonché per mancanza di precedente iscrizione.

Non costituisce titolo per l'iscrizione, invece, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato al richiedente protezione internazionale (art. 4 d.lgs. 142/2015).

La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata ad istanza dei responsabili o d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del Comune o del territorio nazionale, non dichiarata dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

La **cancellazione** dall'anagrafe, invece, viene effettuata (art. 11):

- *per morte*, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- *per trasferimento all'estero* dello straniero;
- *per irreperibilità accertata* a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervalati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

► 4.2. Comunicazioni dello stato civile e dichiarazioni anagrafiche

Ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dall'**ufficiale dello stato civile** devono essere effettuate le **comunicazioni** concernenti le *nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile* delle persone.

Nei Comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità. Nei Comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, invece, la registrazione sugli atti anagrafici dei fatti sopra indicati deve essere effettuata entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni ovvero degli accertamenti d'ufficio. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel Comune, al contrario, devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del Comune di residenza entro il termine di dieci giorni. Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al comune competente.

L'art. 13 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, disciplina le **dichiarazioni anagrafiche** che devono essere rese *entro il termine di venti giorni dalla verifica* dei fatti dai responsabili delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 6 relativamente:

- a) al trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;

giudiziale (di cui si dirà meglio *infra*);

- **D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220**, approvato in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che, tra le altre, ha abrogato l'istituto del reclamo-mediazione.

13. Organi della giustizia tributaria

Il processo tributario si articola in **due gradi di giudizio di merito**:

- **primo grado** innanzi alla **Corte di giustizia tributaria di primo grado** con sede nel capoluogo di ogni provincia, avente a oggetto l'atto impositivo impugnato dal contribuente;
- **secondo grado** innanzi alla **Corte di giustizia tributaria di secondo grado** con sede nel capoluogo di regione, avente a oggetto la sentenza di primo, resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Avverso la decisione di secondo grado, è possibile proporre ricorso per cassazione, contestando la sentenza resa dalla Corte di Giustizia tributaria, esclusivamente per questioni afferenti alla legittimità della pronuncia, con la conseguenza che sono escluse dal sindacato delle Suprema Corte qualsivoglia decisione afferente al merito della controversia.

Come rilevato, la l. 31 agosto 2022, n. 130, modificando la disciplina contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di reclutamento dei giudici, ha profondamente rivisto la composizione degli organi della giurisdizione tributaria, da un lato, introducendo la figura del *giudice monocratico*, e dall'altro, stabilendo la professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso il reclutamento, mediante **concorso pubblico per esami**, articolato in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una successiva prova orale. Sono ammessi alle prove concorsuali laureati in giurisprudenza, ma anche di coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati (diploma di laurea in Economia e Commercio).

La **prova scritta** ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste, come da ultimo previsto dall'art. 16, co. 4, D.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (PNRR), nello svolgimento di **due elaborati** teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.

La **prova orale** verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale e fallimentare; f) diritto dell'Unione europea; g) diritto internazionale pubblico e privato; h) contabilità aziendale e bilancio; i) elementi di informatica giuridica; l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

La riforma, poi, ha affrontato ulteriori tematiche, riguardanti (i) le modalità concorsuali; (ii) la disciplina transitoria; (iii) il transito alle nuove Corti di Giustizia tributaria dei giudici provenienti da altre magistrature.

In generale, quanto alla composizione delle Corti, si evidenzia come queste siano presiedute da un presidente (che presiede anche la prima sezione) e siano generalmente suddivise in più sezioni. A ciascuna **sezione** è assegnato un presidente, un vicepresidente e non meno di due magistrati o giudici tributari. Ogni **collegio giudicante** è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti (art. 2).

I giudici onorari nominati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali rimarranno in carica indicativamente fino al 2029 (data ipotizzata per la conclusione dell'ultimo dei 3 concorsi previsti al fine della creazione della nuova pianta organica, interamente professionale).

La citata riforma è intervenuta anche in merito al trattamento sanzionatorio della nuova magistratura tributaria, stabilendo che ai giudici tributari, reclutati per concorso devono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico

dei magistrati ordinari.

L'obiettivo della riforma è attribuire alla giurisdizione tributaria un grado di specializzazione necessario, stante il tecnicismo della materia trattata, al fine di rendere la magistratura autonoma e distinta da quella civile e amministrativa, nonché di ridurre il peso del contenzioso, pendente sulle Corti di merito e di legittimità

14. Oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2). Il difetto di giurisdizione (art. 3)

L'**oggetto della giurisdizione tributaria** è espressamente indicato nell'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che, nel disciplinare quali controversie siano devolute al giudice tributario, opta per una definizione ampia e generalizzata, attribuendo alle Corti di giustizia tutte le controversie aventi a oggetto i tributi complessivamente intesi, abbandonando la tradizionale impostazione in vigore prima della riforma del 2001, fondata su un rigoroso elenco dei tributi, foriera di dubbi applicativi di non poco conto, in particolare, con riferimento a tributi specifici non previsti.

Ai sensi dell'art. 2, infatti, appartengono alla giurisdizione tributaria:

- tutte le **controversie** aventi ad oggetto i **tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio**;
- le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
- le controversie attinenti all'imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Restano **escluse** dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Le disposizioni contenute all'art. 2 rappresentano i cd. **limiti esterni** della giurisdizione tributaria, ai quali devono essere aggiunti i cd. **limiti interni**, individuati all'art. 19, che, nell'elencare gli atti impugnabili, individua un ulteriore limite alla giurisdizione, di cui si dirà meglio *infra*.

Mutuando principi di matrice processual-civilistica (art. 37 c.p.c.), al di fuori delle materie indicate dall'art. 2, d.lgs. n. 546/1992, si configura il difetto di giurisdizione, ovvero il venire meno del potere del giudice di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici.

In ambito tributario, il **difetto di giurisdizione**, di cui all'art. 3, d.lgs. 546/1992, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (art. 3, comma 1).

Ai sensi dell'art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, il **giudice** che riscontri il proprio difetto di giurisdizione è tenuto a indicare il giudice nazionale cui ritiene appartenga la giurisdizione, con conseguente riassunzione innanzi al giudice competente nel rispetto del termine di tre mesi, pena estinzione del giudizio.

15. Competenza (art. 4) e incompetenza (art. 5)

Nel processo tributario esiste solo la **competenza per territorio** e non anche quella per materia e per valore, così come intesi in altri giudizi, come il processo civile.

La l. 31 agosto 2022, n. 130 ha inserito (art. 4-*bis*) un parziale criterio per valore per le controversie di valore fino a 5.000 euro, introducendo la figura del **giudice monocratico**. Detta